

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 222/2017

del 15 dicembre 2017

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE [2019/1630]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 128 (Regolamento (UE) 2017/1202 della Commissione) è inserito quanto segue:

«129. **32017 R 0660**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GUL 94 del 7.4.2017, pag. 12).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

⁽¹⁾ GUL 94 del 7.4.2017, pag. 12.

⁽²⁾ GUL 115 del 29.4.2016, pag. 2.

nella tabella di cui al punto 5) dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

IS	12
NO	12»

2. Il testo del punto 121 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.